COMUNE DI CISON DI VALMARINO

STATUTO

PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1 - Finalità

1.

Il Comune di Cison di Valmarino promuove lo svi-luppo economico e sociale della propria comunità, indi-rizzandolo verso obiettivi di progresso civile e demo-cratico.

2. Il Comune è costituito dalle popolazioni e dai territori delle frazioni di Tovena con Soller e San Boldo, Gai, Mura, Rolle con Zuel e Cison di Valmarino capoluogo, dove è istituita la sede del Comune e degli organi istituzionali.

3. Le frazioni rappresentano entità territoriali specifiche che il Comune considera ai fini della divi-sione del territorio comunale in zone, istituite per l'attivazione degli strumenti partecipativi e dell'e-rogazione dei servizi, anche sulla base di altri cri-teri, quali l'urbanizzazione del territorio, la presen-za o carenza di infrastrutture, la vocazione economica.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Art. 2 - Stemma e gonfalone

1. Le caratteristiche dello stemma del Comune sono quelle stabilite dal decreto del Presidente della Re-pubblica di concessione n. 5121 del 18 gennaio 1988.

2. Le caratteristiche del gonfalone sono stabilite dal regolamento.

3. L'uso dello stemma e del gonfalone del Comune è disciplinato dal regolamento.

Art. 3 - Pianificazione territoriale

1. Ai fini indicati all'art. l, il Comune, nell'eser-cizio delle proprie funzioni, promuove e attua un orga-nico assetto del territorio, nel quadro di uno sviluppo equilibrato degli insediamenti umani e delle infra-strutture produttive e sociali, valorizzando iniziative e risorse pubbliche e private.

Art. 4 - Programmazione e forme collaborative

1. Per il conseguimento delle proprie finalità, il Comune assume la programmazione come metodo di inter-vento e definisce gli obiettivi della propria azione mediante piani, programmi generali e programmi setto-riali, coordinati con gli strumenti programmatori della Regione, della Provincia e della Comunità Montana.

2. Il Comune promuove e favorisce, anche partecipan-do a forme associative e a modelli organizzativi di ti-po privatistico, la collaborazione

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

con soggetti pubbli-ci e privati per la realizzazione di iniziative in cam-po economico e sociale.

3. Il Comune favorisce il ruolo svolto dall'Associa-zione Pro Loco come strumento di base per la tutela, la conoscenza e la promozione dei valori naturali, arti-

stici e culturali.

4. Il Comune riconosce nella Biblioteca comunale un servizio essenziale ed attribuisce alla stessa autono-mia culturale.

Art. 5 - Politica ecologica

1. Il Comune promuove la salvaguardia del territorio con una politica ecologica rivolta a prevenire e a eli-minare le fonti di inquinamento e ad assicurare una mi-gliore qualità della vita.

2. Il Comune rivolge particolare attenzione alla tu-tela della zona montana, in special modo salvaguardando le fonti sorgive esistenti nel territorio comunale, at-traverso un'attività tesa alla protezione, sotto il profilo urbanistico, delle peculiari caratteristiche storiche e geologiche.

Art. 6 - Patrimonio paesaggistico e culturale

1. Il Comune protegge il paesaggio nelle sue compo-nenti naturalistiche e culturali; tutela il patrimonio storico, artistico e culturale; promuove e attua ini-ziative idonee a valorizzare le specificità

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

culturali della comunità locale. Valorizza e tutela le peculia-rità dei centri storici e degli edifici di interesse storico-artistico o rurale presenti nel territorio, con particolare riguardo al sito di Castello Brandolini.

Art. 7 - Servizi sociali

1. Il Comune favorisce per tutti i cittadini il go-dimento dei servizi sociali; promuove l'integrazione nella comunità dei propri emigrati al loro rientro.

Art. 8 - Partecipazione, informazione e accesso alle strutture

1. Il Comune favorisce la partecipazione dei citta-dini e delle associazioni all'amministrazione locale, nel rispetto dei principi di efficienza e di efficacia dell'azione amministrativa.

2. Il Comune assicura a tutti l'informazione sulla propria attività, nei limiti stabiliti dalla legge e con le modalità previste dal regolamento.

3. Il Comune favorisce e coordina l'accesso di cit-tadini e associazioni alle strutture dell'ente, median-te la razionalizzazione dell'orario di apertura degli uffici al pubblico e incentivando gli incontri dell'Am-ministrazione con i cittadini anche a livello di fra-zione.

Art. 9 - Collaborazione con altri Enti

1. Il Comune favorisce e promuove la stipulazione di

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

convenzioni e di accordi di programma e la creazione di consorzi con altri comuni e favorisce forme di collabo-razione con la Regione, la Provincia, la Comunità Mon-tana, i Comuni e altri enti pubblici.

Art. 10 - Attività produttive

1.

Il Comune favorisce lo sviluppo dell'agricoltura, dell'artigianato, del commercio, del turismo, dell'in-dustria; promuove l'organizzazione razionale del siste-ma di distribuzione commerciale, anche ai fini di tute-la del consumatore; agevola lo sviluppo della coopera-zione; promuove e favorisce iniziative per valorizzare le manifestazioni fieristiche tipiche e le tradizionali attività agricole, artigianali e commerciali.

Titolo I

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Capo I

Rapporti con la comunità locale

Art. 11 - Rapporti tra Comune e associazioni

1. Il Comune favorisce e valorizza con appositi in-terventi e contributi le associazioni, le organizza-zioni di volontariato, i comitati, gli enti morali, nonché le società cooperative iscritte alle associa-zioni cooperative nazionali riconosciute dalla legge, che operano nei settori dell'assistenza , della

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

sanità, della cultura, dello sport, delle attività ricreative, della protezione civile e della tutela dell'ambiente, nei limiti e con le modalità stabilite dal regolamento.

2. Il Comune può stipulare, con associazioni, orga-nizzazioni di volontariato, comitati, enti morali e con società cooperative, di cui al comma 1, convenzioni per una migliore e coordinata gestione di servizi nell'e-sclusivo interesse della comunità.

3. Il Comune consulta le associazioni, i comitati, gli enti morali, le cooperative, le organizzazioni di volontariato, di cui al comma 1, come pure le associa-zioni di categoria e altre associazioni operanti nel- l'ambito territoriale del Comune, al fine della adozio-ne degli atti di programmazione e di indirizzo che le riguardano o che concernono interessi tutelati dalle stesse.

4. Il Comune favorisce l'integrazione sociale dei cittadini dell'Unione Europea e degli stranieri rego-larmente soggiornanti nel proprio territorio, e pro-muove la costituzione di associazioni fra essi, cui competono le prerogative citate al comma precedente.

Art. 12 - Partecipazione alla formazione di atti

1. Il Comune, nel procedimento relativo all'adozione di atti che interessano specifiche categorie di citta-dini, può procedere alla consultazione degli

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

interessa-ti, o direttamente, mediante questionari, assemblee, u-dienze della giunta comunale o delle competenti commis-sioni consiliari, o indirettamente, interpellando i rappresentanti di tali categorie, secondo le modalità stabilite da regolamento.

2. Il comma 1 non si applica nell'adozione di atti relativi a tributi e ad atti per i quali la legge o lo statuto prevedono apposite forme di consultazione.

3. Il regolamento determina, per ciascun tipo di procedimento amministrativo, il termine entro il quale esso deve concludersi, i criteri per l'individuazione delle unità organizzative responsabili dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché del-l'adozione del provvedimento fiscale, le modalità at-traverso le quali le diverse fasi del procedimento ven-gono pubblicizzate, i criteri, le forme e i tempi rela-tivi alle comunicazioni ai soggetti interessati previ-ste dalla legge, le modalità attraverso le quali i sog-getti interessati possano intervenire nel procedimento.

Art. 13 - Ammissione di istanze

1. Le istanze, le petizioni, le proposte, di citta-dini singoli o associati, dirette al comune al fine di promuovere interventi per la migliore tutela di inte-ressi collettivi, sono trasmesse dal sindaco all'organo competente per materia per il loro esame.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

2.

Il sindaco, la giunta comunale o il segretario rispondono alle istanze, alle petizioni o alle proposte di propria competenza entro 30 giorni dalla loro pre-sentazione.

3. Il Consiglio Comunale esamina le istanze, le petizioni e le proposte di cui al comma 1 nei tempi e nei modi indicati nel proprio regolamento.

Capo II

Referendum

Art. 14 - Referendum abrogativo

1. Su richiesta di un numero di elettori rapportato ad un quinto del Corpo elettorale il Sindaco indice re-ferendum per deliberare l'abrogazione totale o parzia-le, di norme regolamentari emanate dal Comune, o per revocare atti amministrativi a contenuto generale.

2. Non è ammesso il referendum abrogativo relativa-mente ai seguenti atti:

a) documento programmatico del Sindaco;

b) regolamento del Consiglio Comunale;

c) istituzione e ordinamento dei tributi, disciplina generale delle tariffe;

d) atti di programmazione finanziaria: bilancio di previsione e relative variazioni, rendiconto annuale;

e) atti per i quali sia già stato indetto precedente referendum abrogativo o propositivo-consultivo negli

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

ultimi cinque anni.

3.

Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini che esercitano legittimamente l'elettorato attivo.

4.

La proposta di abrogazione o di revoca si intende approvata se alla votazione ha partecipato la maggio-ranza degli aventi diritto, e si è raggiunta la mag-gioranza dei voti validamente espressi.

5. Le modalità di attuazione del referendum abroga-tivo sono determinate con regolamento, da approvarsi dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei Con-siglieri assegnati.

Art. 15 - Referendum consultivo e consultivo-proposi-tivo

1. Su richiesta di un numero di elettori rapportato a un quinto del Corpo elettorale il Sindaco sentita la Commissione di cui all'art. 17, indice referendum con-sultivo in ordine a proposte di regolamento e di atti amministrativi generali già formulati da titolari di iniziativa, ovvero che vengono formulate nella richie-sta referendaria stessa.

2. Il referendum di cui al primo comma può anche essere indetto su iniziativa del Consiglio Comunale stesso a maggioranza assoluta dei componenti.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

3. Si applicano ai referendum di cui al primo comma tutte le disposizioni del precedente articolo in tema di referendum abrogativo.

Art. 16 - Comitato promotore

1. Al fine di raccogliere le firme necessarie ai sensi dell'art. 14, comma 1, e 15, comma 1, i promotori del referendum, costituiti in un comitato composto da almeno cinque elettori, provenienti da diverse sezioni elettorali del Comune, devono presentarsi, muniti di certificati comprovanti la loro iscrizione nelle liste elettorali del Comune, al segretario comunale, che ne dà atto a verbale, copia del quale viene rilasciato ai promotori.

2.

La richiesta di promozione del referendum contie-ne l'indicazione dei quesiti che si intendono sottopor-re alla consultazione, formulati in termini chiari e intelligibili e in modo tale da consentire la scelta tra due alternative, ovvero tra l’innovazione e la conservazione dell’atto o della disciplina esistente.

Art. 17 - Giudizio preventivo di ammissibilità

1. Una commissione comunale per il referendum, com-posta dal Sindaco, dal Segretario comunale e da un e-sperto designato dai Capigruppo, giudica, entro trenta giorni dalla data dell'atto del consiglio comunale o dal deposito della richiesta,

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

l'ammissibilità del refe-rendum.

2. La commissione comunica al Sindaco, e nell'ipote-si di cui all'art. 14, comma 1 e art. 15, comma 1, al comitato promotore la propria decisione sull'ammissibi-lità o l'inammissibilità del referendum.

3. Qualora la formulazione dei quesiti non sia con-forme a quanto disposto dall'art. 16, comma 2, la com-missione provvede a riformularli, sentito il comitato promotore ove ne ricorra il caso.

Art. 18 - Raccolta delle firme

1. Nell'ipotesi di cui all'art. 14, comma 1 e art. 15, comma 1, la raccolta delle firme autenticate deve avvenire, a cura del comitato promotore, nel tempo mas-simo di 60 giorni, nei termini e con le modalità stabi-lite dal regolamento.

Art. 19 - Verifica delle firme

1. Nell'ipotesi di cui all'art. 14, comma 1 e art. 15, comma 1, la commissione di cui all'art. 17 verifica che le firme appartengano a cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune, e che esse siano pari o superino il numero minimo richiesto.

2. Qualora il numero delle firme sia inferiore, la commissione dichiara che il referendum non può avere luogo.

3. Se il referendum può avere luogo, il sindaco in-dice il referendum in una data che non può essere né

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

inferiore ai 60 giorni né superiore ai 120 giorni suc-cessivi al ricevimento degli atti della commissione.

Art. 20 - Adempimenti conseguenti

1. Qualora al referendum abbia partecipato più del 50 per cento degli aventi diritto, il sindaco, entro 30 giorni dalla proclamazione del risultato della consul-tazione, iscrive all'ordine del giorno del consiglio il dibattito relativo e ne chiede la convocazione al Pre-sidente entro lo stesso termine.

Art. 21 - Modalità per lo svolgimento del referendum

1. Il regolamento disciplina l'ipotesi di accorpa-mento di più referendum, anche prescindendo dai termini di cui all'art. 19, comma 3, le caratteristiche della scheda elettorale, la composizione e i compiti della commissione preposta alla verifica delle risultanze re-ferendarie, la composizione dei seggi, la pubblicità e la propaganda, le operazioni di voto, gli adempimenti materiali, i termini, le modalità e le garanzie per la regolarità dello scrutinio, nonché la sospensione del referendum in caso di concomitanza con altre consulta-ioni elettorali provinciali o comunali.

Capo III

Difensore Civico

Art. 22 - Istituzione

1.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

E'istituito l'Ufficio del Difensore Civico. Su deliberazione del Consiglio, il Comune può aderire ad iniziative per la costituzione di un unico Ufficio del difensore Civico in convenzione con altri Comuni o con la Comunità Montana delle Prealpi Trevigiane.

2.

Il Difensore Civico svolge il ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento dell'ammini-strazione comunale, segnalando gli abusi, le disfun-zioni, le carenze e i ritardi dell'amministrazione nei confronti di cittadini.

Art. 23 - Requisiti per l'elezione

1. Il difensore civico è eletto tra i cittadini ita-liani che, in possesso dei requisiti previsti dalla legge per l'elezione a consigliere comunale e di requi-siti che ne assicurino la competenza giuridico-ammini-strativa, diano garanzia di preparazione, esperienza, indipendenza, obiettività di giudizio,

2. Non può essere eletto difensore civico chi è sta-to candidato nelle elezioni comunali immediatamente precedenti alla nomina.

Art. 24 - Modalità dell'elezione e durata in carica

1. Qualora non si opti per il convenzionamento con la Comunità Montana o con altri Comuni, il Difensore Civico è eletto a scrutinio segreto dal consiglio

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

comu-nale, integrato da 9 rappresentanti delle categorie produttive e sociali, individuati secondo le modalità stabilite dal regolamento e in possesso dei requisiti per l'eleggibilità a consiglieri comunali.

2.

l Difensore Civico è eletto con la maggioranza dei due terzi dei membri del collegio di cui al comma 1.

3. Il difensore civico dura in carica per cinque an-ni dall'elezione e comunque fino al termine di proroga

degli organi amministrativi.

4. Il difensore civico è rieleggibile una sola volta.

Art. 25 - Incompatibilità

1. L'ufficio di difensore civico è incompatibile con l'esercizio di qualsiasi impiego pubblico, con l'eser-cizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subor-dinato, di qualsiasi commercio o professione, se eser-citati prevalentemente nel territorio del Comune.

2. L'ufficio di difensore civico è altresì incompa-tibile con la carica di membro del Parlamento, di con-sigliere regionale, provinciale, comunale o circoscri-zionale, di membro degli organi di gestione delle Unità locali socio-sanitarie, di membro di consigli di ammi-nistrazione di concorsi cui partecipa il Comune, di componente del Comitato regionale di controllo o di sue sezioni, di amministratore di

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

imprese o enti pubblici vincolati al Comune da contratti d'opera o da esso sov-venzionati, di consulente legale, tecnico o amministra-tivo che presta abitualmente la propria opera al Comune o a imprese o enti da esso controllati o sovvenzionati.

3. Per la rimozione delle cause di incompatibilità si applicano le procedure previste dalla legge per i Con-siglieri comunali.

Art. 26 - Revoca

1. Il difensore civico può essere revocato solo per gravi violazioni di legge o documentata inefficienza, a seguito di mozione motivata, presentata da almeno un terzo dei consiglieri comunali. La mozione deve essere approvata dal consiglio comunale integrato secondo le modalità di cui all'art. 24, a maggioranza di due terzi dei membri del collegio di cui al comma 1.

Art. 27 - Modalità e ambito dell'intervento

1. Il difensore civico interviene presso l'ammini-strazione comunale, gli enti e le aziende da essa di-pendenti su istanza di cittadini singoli o associati o di associazioni, enti o società che abbiano una pratica in corso.

2. Il difensore civico interviene nei casi di abusi, disfunzioni, carenze, ritardi, affinché i procedimenti amministrativi abbiano regolare corso e gli atti siano

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

tempestivamente emanati.

3. Esercita altresì il controllo eventuale di legit-timità sugli atti deliberativi del Consiglio e della Giunta, nelle forme e con le modalità previste dalla legge.

4. I consiglieri comunali non possono proporre i-stanze al difensore civico.

5. Il difensore civico può intervenire d'ufficio ogni qualvolta riscontra casi analoghi a quelli segna-lati con istanza.

6. Il Comune favorisce ogni iniziativa affinché la amministrazione dei consorzi cui esso partecipa si doti di un difensore civico o si avvalga di un difensore ci-vico istituito presso uno dei comuni consorziati.

Art. 28 - Poteri

1. Il difensore civico può chiedere l'esibizione di tutti gli atti e documenti relativi all'oggetto del proprio intervento, e consultare il responsabile del-l'ufficio competente al fine di ottenere ogni utile in-formazione sullo stato della pratica e le cause degli abusi, delle disfunzioni, dei ritardi o delle carenze segnalati; può altresì accedere agli uffici per com-piervi accertamenti.

2. Il difensore civico è tenuto al segreto sulle no-tizie di cui è venuto in possesso per ragioni d'ufficio e che siano da mantenersi segrete o riservate

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 29 - Rapporti con il Consiglio Comunale

1. Il difensore civico ha diritto ad essere ascolta-to dal consiglio comunale per riferire su aspetti gene-rali della propria attività e in ordine ad aspetti par-ticolari.

2.
Il consiglio comunale e le commissioni consiliari possono convocare il difensore civico per avere chiari-menti sull'attività svolta, secondo le modalità stabi-
lite dal regolamento del consiglio comunale.

3. Il difensore civico può inviare proprie relazioni al consiglio comunale.

Art. 30 - Relazione annuale e informazione

1. Il difensore civico, in occasione della sessione di conto consuntivo sottopone all'esame del consiglio comunale una relazione sull'attività svolta, con even-tuali proposte di innovazioni normative o amministrati-ve.

2. Il consiglio comunale provvede a dare alla rela-zione adeguata pubblicità.

Art. 31 - Indennità

1.
Al difensore civico spettano l'indennità di fun-zione nella misura non superiore al 50 per cento di quanto la

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

legge stabilisce per la carica di Sindaco.

Titolo II

ORGANI DEL COMUNE

Capo I

Il Consiglio comunale

Sezione I

Organi del consiglio

Art. 32 - Organi del Consiglio

1. Sono organi del Consiglio Comunale il presidente, i gruppi consiliari, le commissioni consiliari.

Art. 33 - Consigliere anziano

1. Ad ogni fine previsto dallo statuto, è consiglie-re anziano colui che ha ottenuto la più alta cifra e-lettorale individuale.

2. In ogni caso di assenza o impedimento del consi-gliere anziano è considerato tale il consigliere pre-sente che sia in possesso dei requisiti indicati al comma 1.

Art. 34 - Compiti del Presidente

1. Il Sindaco, quale presidente, convoca e dirige i lavori del Consiglio, decide sulle questioni pregiudi-ziali e sulle eccezioni preliminari, salvo che non in-tenda rimetterle al Consiglio, cura l'informazione sui lavori consiliari, convoca e presiede la conferenza dei capogruppo, insedia le Commissioni consiliari promuo-vendone il funzionamento.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

2. Nel corso delle sedute consiliari ne fa osservare il regolamento, concede la parola, annuncia il risulta-to delle votazioni, ha poteri di polizia per il regola-re svolgimento dei lavori.

Art. 35 - Composizione dei gruppi consiliari

1. Ciascun gruppo deve essere composto da almeno 2 consiglieri.

2. Un gruppo può essere composto anche da un solo consigliere, purché questi sia l'unico rappresentante di una lista che ha ottenuto un solo seggio.

3. Ciascun gruppo elegge un Capogruppo, dando imme-diata comunicazione al sindaco dell'elezione e di even-tuali variazioni intervenute.

Art. 36 - Commissioni consiliari permanenti

1. Il Consiglio, per l'esercizio delle proprie fun-zioni, si articola in Commissioni consiliari permanen-ti.

2. Il regolamento determina il numero e la composi-zione delle suddette Commissioni, in rapporto propor-zionale tra maggioranza e minoranza, e definisce le mo-dalità di funzionamento e le rispettive attribuzioni.

3. Fra le Commissioni permanenti deve comunque esse-re istituita quella per la formazione e l'adeguamento dello Statuto e dei regolamenti, con competenza estesa alla valutazione del grado di

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

adeguamento degli stessi ai principi espressi dalla legge, e con funzione di controllo sulla loro osservanza.

La presidenza di tale Commissione è attribuita a un Consigliere di minoranza.

4. Le Commissioni hanno poteri referenti, redigenti, consultivi ed istruttori in ordine alla materie e agli atti sottoposti al Consiglio, o rientranti comunque nella competenza consiliare. I relativi lavori sono pubblici.

Art. 37 - Commissioni Consiliari speciali

1. Per l'esame di particolari problemi, il consiglio comunale può istituire commissioni consiliari speciali, la cui composizione, i cui compiti e i cui poteri sono stabiliti dal regolamento.

2. Il regolamento assicura, nel rispetto del crite-rio di proporzionalità, la presenza delle minoranze an-che in seno alle commissioni speciali e disciplina le modalità per le consultazioni e le audizioni.

3. Le commissioni speciali istituite per attività di indagine e di inchiesta sono presiedute da un Consi-gliere di minoranza.

Sezione II

Funzionamento del consiglio

Art. 38 - Adempimenti preliminari dopo le elezioni

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

1.

Nella prima seduta successiva alle elezioni, che è presieduta dal Sindaco, il Consiglio Comunale, quale primo adempimento, esamina le condizioni di eleggibili-tà degli eletti.

Art. 39 - Dimissioni dei Consiglieri

1. Le dimissioni dei Consiglieri Comunali sono as-sunte immediatamente al protocollo dell'Ente e, qualora presentate oralmente nel corso di una seduta del Consi-glio o di Commissione Consiliare, esse sono immedia-tamente verbalizzate, ed è assunto al protocollo il relativo verbale nel giorno stesso.

2. Delle dimissioni, che hanno effetto immediato, è data pronta comunicazione al Sindaco perché convochi il Consiglio entro dieci giorni, per la surroga dei consi-glieri dimissionari.

Art. 40 - Regolamento del Consiglio

1. Il Consiglio Comunale adotta il proprio regola-mento a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

Art. 41 - Convocazione del Consiglio

1. Il Sindaco, fissando il giorno e l'ora della se-duta, o di più sedute qualora i lavori del consiglio siano programmati per più giorni.

2. L'avviso di convocazione con l'ordine del giorno è

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

recapitato ai singoli consiglieri nei termini e se-condo le modalità stabilite dalla legge.

3. Il consiglio comunale si riunisce nella sede mu-nicipale, salva diversa determinazione del Sindaco.

Art. 42 - Ordine del giorno

1. L'ordine del giorno è predisposto dal Sindaco che prima di stilare l'ordine del giorno consulta i capi-gruppo consiliari, quando ciò si renda necessario per stabilire l'ordine di trattazione di proposte di ini-ziativa consiliare o popolare, di mozioni, di inter-
rogazioni, di interpellanze.

2. E' data comunque priorità agli oggetti proposti dallo stesso
sindaco.

3. Il regolamento del consiglio riserva apposite se-dute, o frazioni di sedute, alla discussione sulle proposte di iniziativa consiliare, a quelle dei con-siglieri appartenenti alle minoranze, alle interroga-zioni, alle interpellanze e alle mozioni.

Art. 43 - Pubblicazione dell'ordine del giorno e de-posito delle proposte

1. L'avviso di convocazione del consiglio comunale con l'ordine del giorno dei lavori consiliari è pubbli-cato all'albo pretorio nei termini stabiliti dallo Sta-tuto e dal regolamento per la convocazione

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

dei consi-glieri.

2. Le proposte di deliberazione consiliare e le mo-zioni iscritte all'ordine del giorno sono depositate presso la segreteria comunale con la relativa documen-tazione, almeno 48 ore prima dell'apertura della sedu-ta, salvo i casi di convocazione in via d'urgenza.

3. Il regolamento del consiglio determina i tempi di deposito degli emendamenti e stabilisce le eventuali eccezioni all'obbligo di deposito.

4.
Gli emendamenti comportanti un aumento delle spese, o una diminuzione delle entrate, sono sempre depositati in termini tali da consentire l'apposizione dei pareri e delle attestazioni previsti dalla legge.

5. Il Presidente può porre in votazione emendamenti depositati dopo la scadenza dei termini di cui ai commi 3 o 4, sentito il segretario comunale, purché siano presenti e favorevoli tutti i consiglieri in carica.

Art. 44 - Sessioni ordinarie

1. Sono sessioni ordinarie quelle nelle quali è po-sto in discussione il bilancio di previsione e il conto consuntivo.

2. Ciascuna sessione ordinaria inizia con l'iscri-zione degli oggetti di cui al comma 1 all'ordine del giorno del consiglio la cui trattazione

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

precede quella di qualsiasi altra proposta.

Art. 45 - Pubblicità e validità delle sedute

1. Le sedute del consiglio comunale sono pubbliche, ad eccezione dei casi per i quali il regolamento preve-da che le stesse debbano tenersi senza la presenza del pubblico, esclusivamente per ragioni di ordine pubblico o di riservatezza della sfera privata delle persone.

2. Il Consiglio si riunisce validamente in prima convocazione con l'intervento di almeno la metà dei Consiglieri assegnati.

In seconda convocazione, da tenersi in altro giorno, è sufficiente la presenza di un terzo dei Consiglieri as-segnati, fra i quali non si computa il Sindaco.

3. Il verbale di diserzione di una seduta consiliare è soggetto a pubblicazione per 15 giorni all'albo pre-torio. In tale verbale devono risultare i nominativi dei Consiglieri assenti non giustificati, ed altresì deve risultare quali Assessori non consiglieri fossero presenti e le relative assenze non motivate.

Art. 46 - Diritti e doveri dei Consiglieri

1. I Consiglieri hanno diritto di presentare inter-rogazioni, interpellanze mozioni e proposte di delibe-razione; in particolare le proposte di deliberazione dovranno risultare da testo articolato e sottoposto al parere di regolarità tecnica e contabile.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

2. I Consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, nonché dalle aziende, istitu-zioni o enti dipendenti, tutte le informazioni e le no-tizie utili all'espletamento del loro mandato.
Essi hanno diritto di visionare gli atti e documenti anche preparatori e ogni atto utilizzato ai fini della attività amministrativa, salvo il rispetto della norma-tiva sulla tutela dei dati personali, e sono tenuti al segreto in casi specificamente determinati dalla legge.

3.
I Consiglieri comunali hanno l'obbligo di aste-nersi dal prendere parte alla discussione e alla vota-zione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti od affini fino al quarto grado, salve le esclusioni previste dalla legge. In ogni caso impronta-no il loro comportamento a principi di imparzialità e
buona amministrazione.

4. Ciascun Consigliere è tenuto ad eleggere un domi-cilio nel territorio comunale, al quale effettuare le comunicazioni e le notificazioni, incluse quelle ine-renti la convocazione del Consiglio Comunale.

Art. 47 - Votazioni

1. Le votazioni sono palesi, salvo quanto stabilito al comma 3.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

2. Le votazioni palesi avvengono per alzata di mano, salvi i casi in cui lo statuto o altra fonte prevedano la votazione per appello nominale.

3.

Con l'eccezione dei casi disciplinati espressa-mente dalla legge, dallo statuto e dal regolamento, le votazioni su questioni che possono avere attinenza con l'onorabilità delle persone avvengono a scrutinio segreto.

4.

Gli assessori non consiglieri non hanno diritto di voto.

Art. 48 - Validità delle deliberazioni

1.

Le deliberazioni sono valide quando ottengono la maggioranza dei consiglieri votanti, salve speciali maggioranze previste dalla legge o dallo statuto.

2. Nelle votazioni palesi, i consiglieri che, pur essendo presenti al momento della votazione, dichiarano di astenersi oppure, senza uscire dall'aula, non espri-mano alcun voto, non si computano nel numero dei votan-ti, mentre si computano in quello necessario per la va-lidità della seduta.

Art. 49 - Elezioni di persone

1. Qualora la legge o lo statuto non prevedano mag-gioranze speciali, nelle elezioni di persone in

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

seno ad organi interni o esterni al Comune risultano eletti co-lui o coloro che hanno raggiunto il maggior numero di voti, sino a coprire i posti previsti.

2. Le candidature sono sempre proposte dal sindaco, sentita la giunta, per le candidature di competenza della maggioranza, e dai gruppi consiliari di minoran-za, per quelle di propria competenza, quando la legge le preveda.

3. Qualora la legge preveda la rappresentanza delle minoranze, e nella votazione non siano riusciti eletti i previsti rappresentanti della minoranza, sono dichia-rati eletti, in sostituzione dell'ultimo o degli ultimi eletti della maggioranza, colui o coloro, fra i nomina-tivi proposti dalla minoranza, che hanno ottenuto il maggior numero di voti sino a coprire i posti previsti.

Art. 50 - Assistenza alle sedute

1. Il segretario comunale partecipa alle riunioni del consiglio, con il compito di curare la verbalizzazione della seduta e dare consulenza giuridico-amministrativa in ordine alle proposte di deliberazione ed agli emendamenti; riferisce anche su quesiti posti dal Sindaco e dai consiglieri.

2. In caso di assenza o di impedimento del segreta-rio, lo sostituisce il vice segretario, ove istituito e nominato.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Art. 51 - Verbalizzazione delle sedute

1. Delle sedute del consiglio è redatto processo verbale integrale o sommario, secondo quanto stabilito dal regolamento del consiglio sottoscritto da colui o coloro che hanno presieduto il consiglio e dal segreta-rio o da colui che lo sostituisce nel compito di verba-lizzazione.

2. Il consiglio approva i processi verbali delle se-dute nei tempi e con le modalità stabilite dal proprio regolamento.

Sezione III

Attività deliberativa del Consiglio

Art. 52 - Iniziativa delle proposte di deliberazione

1. L'iniziativa delle proposte di deliberazione spetta al sindaco, alla giunta comunale, a ciascun consigliere, nonché, al Corpo elettorale attraverso il referendum propositivo.

2. L'iniziativa del bilancio annuale, del bilancio pluriennale, del conto consuntivo, dei piani generali e settoriali, spetta alla giunta comunale.

3.

Le proposte di deliberazione sono presentate per iscritto dai titolari del diritto di iniziativa e devo-no indicare i mezzi per fare fronte alle spese even-tualmente previste, nonché ogni altro requisito previ-sto dalla legge, dallo statuto o dal regolamento.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

4. I presentatori delle proposte hanno diritto di farsi assistere dagli uffici del Comune nella redazione del testo, per quanto riguarda gli aspetti di legitti-mità e contabili delle proposte.

Art. 53 - Esame delle commissioni

1. Il regolamento del consiglio stabilisce in quali casi e con quale modalità le commissioni consiliari rendono un parere sulle proposte di deliberazione.

Art. 54 - Votazione delle proposte

1. Le proposte di deliberazione sono votate nel com-plesso, o per articoli e nel complesso, secondo quanto stabilito dal regolamento del Consiglio.

Art. 55 - Verbale

1.

Di ciascuna deliberazione approvata dal consiglio è redatto verbale, contenente la proposta del titolare dell'iniziativa, gli emendamenti e gli ordini del gior-no presentati, con l'esito delle votazioni; il verbale indica altresì i nomi dei consiglieri intervenuti nella

discussione e il numero dei voti favorevoli, di quelli contrari e di quelli di astensione.

2. Il verbale è sottoscritto da colui o coloro che hanno presieduto la seduta durante la trattazione e il voto della proposta, e dal segretario comunale o da colui che lo ha sostituito.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Sezione IV

Attività di indirizzo e di controllo del Consiglio

Art. 56 - Discussioni varie

1. Fatto salvo quanto stabilito all'art. 41, comma 2, il consiglio comunale può discutere su temi che in-teressano l'amministrazione comunale, nei limiti di tempo e con le modalità stabilite dal regolamento del consiglio.

Art. 57 - Domande d'attualità, interrogazioni, inter-pellanze

1. Il regolamento del consiglio riserva apposite se-dute, o frazioni di sedute, alla discussione su domande d'attualità, interrogazioni e interpellanze, presentate dai consiglieri, dettandone la disciplina relativa.

Art. 58 - Mozioni

1.

I gruppi consiliari, tramite il loro capogruppo, nonché almeno 5 consiglieri possono presentare mozioni tendenti a provocare un giudizio sulla condotta e sul-l'azione del sindaco o della giunta, oppure un voto circa i criteri da seguire nella trattazione di un af-fare.

2. Le mozioni sono iscritte all'ordine del giorno del consiglio, secondo le modalità stabilite dal regolamen-to consiliare.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Art. 59 - Ordini del giorno

1. Nel corso di discussioni su proposte di delibera-zione iscritte all'ordine del giorno, o nel caso previ-sto dall'art. 57, ciascun consigliere può presentare al voto del consiglio ordini del giorno correlati all'og-getto in trattazione, volti a indirizzare l'azione del-la giunta o del consiglio.

Art. 60 - Elezioni o nomine

1. Il regolamento del consiglio stabilisce in quali casi la presentazione di candidature al consiglio debba essere accompagnata da un curriculum dei candidati, nonché le modalità del dibattito relativo.

2. Stabilisce altresì in quali casi, con quali moda-lità, limiti, ed entro quali termini i curricula di persone elette o nominate da altri organi del Comune sono sottoposti alla conoscenza dei singoli consiglieri o del consiglio.

Art. 61 - Controllo sull'attività svolta dai rappresen-tanti del Comune in altri enti

1. In occasione dell'esame del rendiconto annuale, i rappresentanti del Comune presso enti o altri organismi estranei al Comune presentano una relazione sull'atti-vità svolta.

2. Il regolamento del Consiglio disciplina le moda-lità del dibattito relativo e determina i casi in cui esso può concludersi con un voto.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Sezione V

Rapporti del Consiglio con il Sindaco e la Giunta

Art. 62 - Linee programmatiche di mandato

1. Il Sindaco definisce, con la collaborazione degli Assessori, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato e le presenta - sentita la Giunta - al Consiglio Comunale per la approvazione entro 120 giorni dall'insediamento dello stesso.

2. Il documento contenente le linee programmatiche dell'azione amministrativa, e così pure gli adeguamenti e gli aggiornamenti che si rendono necessari successi-vamente, sono messi a disposizione dei Consiglieri al-meno 20 giorni prima della data fissata per la tratta-zione in Consiglio Comunale, per la presentazione di eventuali indicazioni, emendamenti e integrazioni entro i successivi dieci giorni. La approvazione del documen-to avviene a maggioranza assoluta dei Consiglieri as-segnati, con unica votazione per appello nominale.

3. Il documento così approvato costituisce il prin-cipale atto di indirizzo dell'attività amministrativa, e riferimento per l'esercizio della funzione di con-trollo politico-amministrativo del Consiglio.

4. La verifica da parte del Consiglio dello stato di attuazione delle linee programmatiche avviene in ogni

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

caso nella cadenza, almeno annuale, della verifica del permanere degli equilibri di bilancio.

Art. 63 - Mozione di sfiducia

1. Il voto del Consiglio contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.

2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

3. La mozione di sfiducia, sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare il Sindaco, deve essere motivata, anche con riferimento al solo venir meno della maggioranza consiliare, ed è messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta dalla sua presentazione.

4. Nel caso in cui la mozione di sfiducia sia approvata, il Segretario Comunale ne informa immediata-mente il Prefetto, al fine della assunzione dei conse-guenti provvedimenti.

Art. 64 - Dimissioni del Sindaco

1. Le dimissioni del Sindaco sono presentate per iscritto al Consigliere Anziano il quale riunisce il Consiglio entro i successivi dieci giorni.

Una volta decorso il termine di venti giorni dalla

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

presentazione senza che le dimissioni siano state riti-rate, le stesse divengono efficaci e irrevocabili e danno luogo all'immediata cessazione dalla carica del Sindaco, alla decadenza della Giunta e allo scioglimen-to del Consiglio.

2. Di tale evenienza il Segretario Comunale dà imme-diata comunicazione al Prefetto per i provvedimenti conseguenti.

Art. 65 - Composizione e competenze della Giunta Comunale

1.

La giunta è composta dal Sindaco che la presiede e da quattro Assessori, compreso il Vicesindaco.

2.

Il Sindaco nomina il Vicesindaco e gli Assessori prima dell'insediamento del Consiglio Comunale tra i cittadini in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità a consigliere comunale, anche non facenti parte del Consiglio Comunale.

3.

La Giunta collabora con il Sindaco nella attua-zione degli indirizzi generali del Consiglio, nei con-fronti del quale svolge anche attività propositiva e di impulso. In particolare la Giunta attua i programmi consiliari attraverso piani di gestione e atti di indi-rizzo salva la competenza esclusiva del Direttore

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Gene-rale e dei Responsabili di Servizio a compiere gli atti di amministrazione.

Art. 66 - Revoca e dimissioni degli assessori

1.

Nel corso del mandato amministrativo il Sindaco può revocare dall'incarico uno o più Assessori, provve-dendo con il medesimo atto alla nomina dei sostituti. Analogamente provvede sull'atto di accettazione delle dimissioni di uno o più Assessori, che non comportano mai la decadenza della Giunta Comunale.

2.

Nel caso di revoca il provvedimento deve essere sinteticamente motivato, anche solo con riferimento al venir meno del rapporto fiduciario. Delle dimissioni e della revoca è data notizia al Consiglio Comunale nella prima seduta utile, unitamente ai nomi dei nuovi Assessori.

Capo II

Il Sindaco

Art. 67 - Funzioni e durata della carica

1.

Il Sindaco svolge le sue funzioni quale capo del-l'amministrazione comunale, della quale ha la rappre-sentanza politico-amministrativa e in giudizio e quale ufficiale di governo.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

2. Il Sindaco rimane in carica fino alla proclama-zione degli eletti in seguito a nuove elezioni.

3.

Il Sindaco neo-eletto entra immediatamente in carica, e tuttavia è tenuto, nella prima riunione del Consiglio, a prestare giuramento innanzi al Consiglio Comunale stesso, con la formula stabilita dalla legge.

Art. 68 - Competenze del Sindaco

1.

Il Sindaco, nel quadro degli indirizzi generali stabiliti dal Consiglio comunale, indica e attua gli indirizzi dell'azione politica e amministrativa del Co-mune, promuovendo e coordinando l'attività degli asses-sori e impartendo direttive al Direttore Generale, se nominato e ai Responsabili degli uffici.

2.

Il Sindaco rappresenta di diritto il Comune nelle società delle quali il Comune stesso fa parte e in tal sede esercita il diritto di elettorato attivo e passivo

3.

Il Sindaco indirizza agli assessori le direttive politiche ed amministrative in attuazione delle delibe-razioni assunte dalla giunta, nonché quelle connesse alla propria responsabilità di direzione della politica generale del Comune; concorda con gli

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

assessori le di-chiarazioni che questi intendano rendere, impegnando la politica generale del Comune; convoca periodicamente gli assessori delegati ai vari settori, il segretario, il responsabile del servizio finanziario e i dipendenti interessati per la verifica dello stato di attuazione del documento programmatico e dei programmi approvati dal consiglio; distribuisce gli affari sui quali la giunta deve deliberare tra i membri della giunta stes-sa, in relazione alle funzioni assegnate e alle deleghe rilasciate.

4. Il Sindaco nomina il Segretario Comunale e il Di-rettore Generale e conferisce gli incarichi di posizio-ne e di responsabilità di uffici e servizi, nonché quelle di direzioni esterne ad alta specializzazione.

5. Gli atti del Sindaco non diversamente nominati assumono il nome di decreti.

Art. 69 - Vice Sindaco

1. Il Sindaco delega un assessore, che assume la qualifica di vice sindaco, a sostituirlo in via gene-rale in caso di sua assenza o impedimento.

Art. 70 - Deleghe del Sindaco agli assessori quale capo dell'amministrazione

1. Il Sindaco può conferire specifiche deleghe agli assessori nelle materie che la legge o lo statuto ri-servano alla sua competenza.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

2. Agli assessori sono delegate funzioni di controllo e di indirizzo; può altresì essere delegata la firma di atti, rientranti nelle competenze delegate.

3. Le deleghe per settori omogenei sono comunicate al Consiglio e trasmesse al Prefetto.

Art. 71 - Incarichi conferiti dal Sindaco

1. Il Sindaco può attribuire ad Assessori e Consi-glieri incarico di svolgere attività di istruzione e studio di determinati problemi, progetti, o di curare determinate questioni nell'interesse dell'Amministra-zione.

2. Il Sindaco può conferire al Segretario Comunale specifiche funzioni, oltre a quelle stabilite per leg-ge, coerenti con l'ordinamento degli Uffici del Comune.

Art. 72 - Deleghe del Sindaco al Segretario o a impie-gati, quale ufficiale del governo

1. Il Sindaco può delegare al segretario o a impie-gati funzioni di ufficiale del governo nei casi pre-visti dalla legge.

2. L'atto di delega è comunicato al Prefetto.

Art. 73 - Efficacia delle deleghe

1. Le deleghe di cui al presente Capo conservano efficacia sino alla revoca o fino alla vacanza della carica di Sindaco.

Capo III

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

La giunta comunale

Art. 74 – Composizione

1. La Giunta comunale è composta dal sindaco e da un numero di assessori pari al massimo previsto dalla legge.

2. Possono essere eletti cittadini non facenti parte del consiglio, fino al massimo della metà del numero di cui al comma 1, in possesso dei requisiti di eleggibi-lità alla carica di consigliere.

3. Per la rimozione delle cause di incompatibilità si applicano le norme stabilite dalla legge per i con-siglieri e gli assessori comunali.

4.

Nell'ipotesi di cui al comma 2, non possono esse-re eletti cittadini che sono stati candidati nelle ele-zioni comunali immediatamente precedenti alla nomina.

Art. 75 - Competenze

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'ammini-strazione del Comune e per l'attuazione degli indirizzi generali di governo. Svolge funzioni propositive e di impulso nei confronti del Consiglio.

2. La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge e dallo Statuto al Con-siglio, e che non rientrino nelle competenze del Sinda-co o in quelle gestionali del Direttore Generale

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

o dei Responsabili degli uffici e servizi. Conferisce i piani esecutivi di gestione e approva atti di indirizzo in ordine alla attività gestionale.

3. Rientrano altresì nella competenza della Giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio, e la approvazione degli accor-di di contrattazione decentrata.

Art. 76 - Convocazione e ordine del giorno

1. La Giunta comunale si riunisce, prescindendo da qualsiasi formalità di convocazione, su avviso del sin-daco o di chi lo sostituisce.

2. Il Sindaco può ordinare che in caso di sua assenza o impedimento la convocazione possa essere disposta an-che dal segretario o dal vice segretario.

Art. 77 - Presidenza

1. La Giunta comunale è presieduta dal Sindaco o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice sindaco.

2. Qualora non siano presenti il sindaco o il vice sindaco, la giunta è presieduta dall'assessore anziano.

Art. 78 - Pubblicità delle sedute

1. Le sedute della giunta comunale non sono pubbliche

2. A fini conoscitivi la giunta può comunque ammette-re alle proprie sedute persone non appartenenti al col-legio, per l'esposizione di aspetti tecnici connessi a singoli argomenti trattati.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Art. 79 - Validità delle sedute

1. Le sedute della giunta municipale sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti.

Art. 80 - Presentazione delle proposte di deliberazione

1. La Giunta comunale adotta le proprie deliberazioni su proposta del sindaco o di ciascun assessore.

2. Ogni proposta di deliberazione deve essere accom-pagnata dai pareri e dalle attestazioni richieste dalla legge.

Art. 81 - Votazioni e validità delle deliberazioni

1. Le votazioni delle proposte sono sempre palesi.

2. Le deliberazioni sono valide se ottengono la mag-gioranza dei votanti.

3. Coloro che, prendendo parte alla votazione, di-chiarano di astenersi, non si computano nel numero dei votanti, mentre si computano in quello necessario per la validità della seduta.

Art. 82 - Obbligo di astensione

1. Il Sindaco e gli assessori devono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni e dal partecipare al-la seduta nei casi di incompatibilità con l'oggetto in trattazione previsti dalla legge.

2. Coloro che si astengono dal prendere parte alle deliberazioni e dal partecipare alla seduta nei casi di cui al comma 1, non si computano nel numero dei votanti

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

né in quello necessario per la validità della seduta.

3. I componenti la Giunta Comunale competenti in ma-teria di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica sul territo-rio comunale. Il divieto non si applica per attività esercitate in altri comuni ancorché la sede dello studio tecnico sia situata sul territorio comunale.

Art. 83 - Assistenza alle sedute

1.
Alle sedute della Giunta comunale partecipa il Segretario o, in caso di sua assenza o impedimento, il vice segretario.

2. Nel caso in cui il Segretario debba astenersi, in relazione a singoli oggetti, lo sostituisce un assesso-re.

3.
Il Segretario, il vice segretario o chi li sosti-tuisce possono farsi assistere da altri impiegati del Comune.

4. Il Segretario ha il compito di rendere pareri te-cnico-giuridici su quesiti posti dalla giunta, nonché di stendere il processo verbale della seduta.

Art. 84 - Verbalizzazione delle sedute

1. Il processo verbale di ciascuna deliberazione è sottoscritto dal presidente e dal segretario della

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

giunta.

Titolo III

ORGANIZZAZIONE DEL COMUNE

Capo I

Forme associative

Art. 85 - Collaborazione con soggetti pubblici e privati

1.

Per perseguire scopi di pubblica utilità, il Comune può collaborare con soggetti pubblici e privati, secondo le modalità previste dalle leggi vigenti.

Art. 86 - Accordi di programma

1. Il rappresentante del Comune nel collegio chiamato a vigilare sull'esecuzione degli accordi di programma sottopone al consiglio comunale. in occasione dell'esa-me del rendiconto annuale, una relazione sull’attività svolta.

Capo II

Erogazione dei servizi

Sezione I

Generalità

Art. 87 - Modalità di erogazione dei servizi

1. Il Comune gestisce i servizi mediante le strutture e con le forze che assicurano la migliore efficienza, ricercando anche la collaborazione con i privati, con i quali può partecipare a società di capitali nei limiti

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

stabiliti dalla legge e dai servizi erogati.

2. Le deliberazioni relative all'assunzione di servi-zi sono corredate da una relazione del Revisore del conto che illustra gli aspetti economici e finanziari della proposta.

Art. 88 - Controllo di qualità

1. Il Comune può svolgere indagini sulla qualità dei servizi erogati, anche stipulando a tal fine apposite convenzioni con esperti e società specializzate.

Art. 89 - Controllo sulla partecipazione a forme socie-tarie

1. Il Sindaco o chi è da esso delegato a rappresen-tarlo nelle società di cui all'art. 88 riferisce an-nualmente, in occasione dell'esame del conto consunti-vo, sull'andamento delle società cui il comune parteci-pa.

Capo III

Uffici e personale

Art. 90 - Principi strutturali e organizzativi

1. L'amministrazione del Comune si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e deve essere improntata ai seguenti principi:

a) un'organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;

b) l'analisi e l'individuazione delle produttività e carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;

c) l'individuazione di responsabilità strettamente col-legata all'ambito di autonomia decisionale dei sogget-ti;

d) il superamento della separazione rigida delle com-petenze nella divisione del lavoro e il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del perso-nale e della massima collaborazione tra gli uffici.

Art. 91 - Organizzazione degli uffici e del personale

1. Il Comune disciplina con appositi atti la dotazio-ne organica del personale e, in conformità alle norme del presente statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al Consiglio comuna-le, al Sindaco e alla Giunta e funzione di gestione am-ministrativa attribuita al Direttore Generale e ai re-sponsabili degli uffici e dei servizi.

2. Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di fun-zionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.

3. I servizi e gli uffici operano sulla base dell'in-dividuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

amministrativa e i ser-vizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e l'economicità.

4. Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati dal Sindaco per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.

Art. 92 - Regolamento dei servizi e degli uffici

1. Il Comune attraverso il regolamento di organiz-zazione stabilisce le norme generali per l'organizza-zione e il funzionamento degli uffici e, in partico-lare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi, il Direttore e gli organi di governo.

2. I regolamenti si uniformano al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come pote-stà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finali-tà dell'azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento; al Direttore e ai funzio-nari responsabili spetta, ai fini del perseguimento de-gli obiettivi assegnati, il compito di definire, con-gruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi più operativi e la gestione amministrativa, tecnica e con-tabile secondo principi di professionalità e responsa-bilità.

3. L'organizzazione del Comune si articola in aree

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

omogenee e servizi, definisce le relative posizioni organizzative, e prevede anche strutture trasversali o di staff da attivare per specifici programmi o progetti.

4. Il Comune recepisce e applica gli accordi collet-tivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti sti-pulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.

Art. 93 - Diritti e doveri dei dipendenti

1. I dipendenti comunali inquadrati in ruoli organici e ordinati secondo categorie professionali in conformi-tà alla disciplina generale sullo stato giuridico e il trattamento economico del personale stabilito dalla legge e dagli accordi collettivi generali, svolgono la propria attività al servizio e nell'interesse dei cit-tadini.

2. Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività agli incarichi dei rispetti-vi uffici e servizi e, nel rispetto delle competenze e dei rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi asse-gnati. Egli è altresì direttamente responsabile verso il Direttore, il responsabile degli uffici e dei servi-zi e l'amministrazione degli atti compiuti e dei risul-tati conseguiti nell'esercizio

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

delle proprie funzioni.

3. Il regolamento organico determina le condizioni e le modalità con le quali il Comune promuove l'aggiornamento e l'elevazione professionale del personale, assicura condizioni di lavoro idonee a pre-servarne la salute e l'integrità psicofisica e garanti-sce pieno ed effettivo esercizio delle libertà e dei diritti sindacali.

4. L'approvazione dei ruoli dei tributi e dei canoni nonché la stipulazione, in rappresentanza dell'ente, dei contratti già approvati, compete al personale re-sponsabile delle singole aree e dei diversi servizi, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, dal Direttore e dagli organi collegiali.

5. Il personale di cui al precedente comma provvede altresì al rilascio delle autorizzazioni commerciali, di polizia amministrativa, nonché delle autorizzazioni, delle concessioni edilizie e alla emanazione delle ordinanze di natura non contingibile e urgente.

Art. 94 - Atti di competenza dei responsabili dei ser-vizi

1. E' attribuita in via esclusiva ad essi l'adozione dei seguenti atti:

a) il rilascio di autorizzazioni, licenze e concessioni in applicazione di disposizioni di legge, di regolamen-to, di atti di pianificazione generale o

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

particolareg-giata, ancorché includenti accertamenti di carattere tecnico o giuridico;

b) l'emanazione degli atti e provvedimenti conclusivi dei procedimenti amministrativi;

c) le ordinanze in applicazione di leggi e regolamenti, le sanzioni amministrative ed i rimedi per il ripristi-no delle situazioni violate, nonché la adozione dei provvedimenti conseguenti;

d) gli impegni di spesa previsti da atti di programma-zione gestionale, ed i relativi procedimenti contrat-tuali, di ordinazione di beni e servizi e di liquida-zione;

e) ogni altra attribuzione dirigenziale indicata al-l'art. 107 – comma 3 del D.Lgs. 267/2000, nel testo vigente tempo per tempo.

2. Gli atti dei Responsabili dei servizi non diver-samente denominati sono chiamati determinazioni.

Art. 95 - Nucleo di valutazione

1.

Il regolamento prevede il Nucleo di Valutazione per la verifica del livello qualitativo delle presta-zioni dei Responsabili dei servizi, dell'efficienza e dell'efficacia delle azioni poste per il raggiungimento degli obiettivi e di ogni altro elemento utile a defi-nirne la professionalità e il contributo dato alla ot-timizzazione dei processi decisionali e gestionali.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Capo IV

PERSONALE DIRETTIVO

Art. 96 - Direttore Generale

1. Il Sindaco, previa delibera della Giunta comunale, può nominare un Direttore Generale al di fuori della dotazione organica, previo il convenzionamento previsto dalla legge, ovvero attribuendo le relative funzioni al Segretario Comunale.

Art. 97 - Compiti del Direttore Generale

1. Il Direttore Generale provvede ad attuare gli in-dirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di go-verno dell'ente secondo le direttive che, a tale ri-guardo, gli impartirà il Sindaco.

2. Il Direttore Generale sovrintende alle gestioni dell'ente perseguendo livelli ottimali di efficacia e di efficienza tra i Responsabili di servizio che allo stesso tempo rispondono nell'esercizio delle funzioni loro assegnate.

3. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato elettorale del Sindaco che può procedere alla sua revoca previa deliberazione della Giunta Co-munale nel caso in cui non riesca a raggiungere gli obiettivi fissati o quando sorga contrasto con le linee di politica amministrativa della Giunta, nonché in ogni altro caso di grave opportunità.

Art. 98 - Funzioni del Direttore Generale

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

1. Il Direttore Generale predispone la proposta di piano esecutivo di gestione e del piano dettagliato degli obiettivi previsti dalle norme della contabilità, sulla base degli indirizzi forniti dal Sindaco e dalla Giunta Comunale.

2. Egli in particolare esercita le seguenti funzioni:

a) predispone sulla base delle direttive impartite dal Sindaco programmi organizzativi o di attuazione, rela-zioni o studi particolari;

b) organizza e dirige il personale, coerentemente con gli indirizzi funzionali stabiliti dal Sindaco e dalla Giunta;

c) verifica l'efficacia e l'efficienza della attività degli uffici e del personale ad essi preposto;

d) promuove i procedimenti disciplinari nei confronti dei Responsabili degli uffici e dei servizi e adotta le sanzioni sulla base di quanto prescrive il regolamento, in armonia con le previsioni dei contratti collettivi di lavoro;

e) autorizza le missioni, le prestazioni di lavoro straordinario, i congedi, i permessi dei Responsabili dei Servizi;

f) emana gli atti di esecuzione delle deliberazioni non demandati alla competenza del Sindaco o dei Responsabi-li dei servizi;

g) gestisce i processi di mobilità intersettoriale del

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

personale;

h) riesamina annualmente, sentiti i Responsabili dei settori, l'assetto organizzativo dell'Ente e la distri-buzione dell'organico effettivo, proponendo alla Giunta e al Sindaco eventuali provvedimenti in merito;

i) promuove i procedimenti e adotta in via surrogato-ria, gli atti di competenza dei Responsabili dei servi-zi nei casi in cui essi siano temporaneamente assenti, previa istruttoria curata dal servizio competente.

Art. 99 – Responsabili degli uffici e dei servizi

1. I Responsabili degli uffici e dei servizi sono individuati nel regolamento di organizzazione e nel regolamento organico del personale.

2. I Responsabili provvedono ad organizzare gli uf-fici ed i servizi a essi assegnati in base alle indi-cazioni ricevute dal Direttore Generale se nominato, ovvero dal Segretario e secondo le direttive impartite dal Sindaco e dalla Giunta comunale.

3. Essi nell'ambito delle competenze loro assegnate provvedono a gestire l'attività dell'ente ed attuare gli indirizzi e a raggiungere gli obiettivi indicati dal Direttore, se nominato, dal Sindaco e dalla giunta comunale.

Art. 100 - Incarichi dirigenziali e di alta specializ-zazione

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

1. La Giunta Comunale, nelle forme, con i limiti e le modalità previste dalla legge e dal regolamento sul-l'ordinamento degli uffici e dei servizi, può delibe-rare al di fuori della dotazione organica l'assunzione con contratto a tempo determinato di personale dirigen-ziale o di alta specializzazione nel caso in cui tra i dipendenti dell'ente non siano presenti analoghe pro-fessionalità.

2. La Giunta comunale nel caso di vacanza del posto o per altri gravi motivi, può assegnare, nelle forme e con le modalità previste dal regolamento la titolarità di uffici e servizi a personale assunto con contratto a tempo determinato o incaricato con contratto di lavoro autonomo, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 127/1997.

3. I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo determinato, salvo che non lo con-sentano apposite norme di legge.

Art. 101 - Collaborazioni esterne

1. Il regolamento può prevedere collaborazioni ester-ne, ad alto contenuto di professionalità con rapporto di lavoro autonomo, per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.

2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei alla amministrazione devono stabilirne la durata, che non

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

potrà essere superiore alla durata del programma, e i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.

Capo V

Art. 102 - Segretario Comunale

1. I Segretario Comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito albo.

2. Il Consiglio comunale può approvare la stipulazio-ne di convenzioni con altri comuni per la gestione con-sortile dell'ufficio del Segretario Comunale.

3. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del Segretario comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

4. Il Segretario Comunale, presta consulenza giuridi-ca agli organi del Comune, ai singoli consiglieri e agli uffici.

Art. 103 - Funzioni del Segretario Comunale

1. Il Segretario Comunale partecipa alle riunioni di Giunta e del Consiglio e ne redige i verbale che sotto-scrive insieme al Sindaco.

2. Il Segretario Comunale può partecipare a commis-sioni di studio e di lavoro interne all'ente e, con l'autorizzazione del Sindaco, a quelle esterne; egli, su richiesta, formula i pareri ed esprime

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

valutazioni di ordine tecnico-giuridico al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco, agli Assessori e ai Consiglieri.

3. Il Segretario Comunale riceve dai Consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni soggette a controllo eventuale.

4. Egli presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei refe-rendum e riceve le dimissioni del Sindaco, degli Asses-sori o dei Consiglieri, nonché le proposte di revoca e la mozione di sfiducia.

5. Il Segretario Comunale roga i contratti del comu-ne, nei quali l'ente è parte, quando non sia necessaria l'assistenza di un notaio, e autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'en-te, ed esercita infine ogni altra funzione attribuita-gli dallo statuto o dal regolamento, conferitagli dal Sindaco.

Art. 104 - Vicesegretario comunale

1. La dotazione organica del personale potrà preve-dere un vicesegretario comunale individuandolo in uno dei funzionari apicali dell'ente in possesso di laurea.

2. Il vicesegretario comunale collabora con il segre-tario nello svolgimento delle sue funzioni organizzati-ve e lo sostituisce in caso di assenza o

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

impedimento.

Capo VI

Controlli

Art. 105 - Controllo della gestione

1.

Onde verificare lo stato di attuazione degli o-biettivi programmati, nonché l'efficienza, l'efficacia e la economicità della gestione, viene istituito il controllo di gestione, secondo le norme e con le moda-lità disciplinate nel regolamento di contabilità.

2.

Per i servizi gestiti direttamente dall'Ente e per quelli eventualmente erogati attraverso le Istituzioni, deve essere posto in essere un sistema di rilevazione dei costi e dei ricavi secondo le tecniche della conta-bilità economica analitica, tenendo conto dell'artico-lazione organizzativa degli uffici e dei servizi.

3.

Per l'esercizio del controllo di gestione il Comu-ne può avvalersi di professionalità esterne all'Ente o di Società ed organismi specializzati.

4.

Per valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi e progetti, e per vagliare il livello dei servizi erogati

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

all'uten-za, il Comune misura in termini qualitativi e quantita-tivi le prestazioni e i servizi erogati, i ritorni de-gli investimenti effettuati, e determina indici e para-metri idonei a misurare e valutare i risultati conse-guiti.

Art. 106 - Poteri del Revisore dei conti

1. Nell'esercizio delle funzioni attribuitegli dalla legge o dallo Statuto, il Revisore dei conti può di-sporre ispezioni, acquisire documenti, disporre l'audi-zione di impiegati del Comune, che hanno l'obbligo di rispondere, sentire il Sindaco e gli Assessori, sentire i rappresentanti del Comune presso gli organi di qual-sivoglia ente, istituto, consorzio od organo esterno al Comune.

2. Può presentare relazioni e documenti al Consiglio comunale, e ha l'obbligo di collaborare con questo e con la Giunta Comunale, ogni qualvolta lo richiedano.

3. Il Revisore ha diritto di assistere alle sedute del Consiglio Comunale; ha altresì diritto di assistere alle sedute della Giunta Comunale, in relazione a singoli oggetti in trattazione. Può prendere la parola per dare comunicazioni e fornire spiegazioni inerenti alla propria attività.

Art. 107 - Trasmissione delle deliberazioni al Comitato Regionale di controllo, ai Capigruppo Consiliari, al Prefetto

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

1.

l Segretario è responsabile della trasmissione delle deliberazioni al Comitato Regionale di Controllo, ai Capigruppo Consiliari, al Prefetto, nei casi previ-sti dalla legge.

2. Il vicesegretario è responsabile solo quando il Segretario è assente, impedito o vacante.

Titolo VII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 108 - Vigore dei regolamenti vigenti

1. Fino all'entrata in vigore dei regolamenti previ-sti dallo statuto, e di quelli comunque necessari a darne attuazione, restano in vigore i regolamenti vi-genti, in quanto compatibili con la legge e lo statuto.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it